

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

e

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- **Visto** l'art. 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- **Visto** il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 161 e il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, che ha individuato ed attribuito gli uffici dirigenziali dello stesso Ministero;
- **Visti** gli artt. 29, commi 3 e 4, del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, art. 3 della legge 16 luglio 1939 n. 1037, 14, comma 1, lett d) della legge 31 dicembre 2009 n. 19624 e 25 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123,16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, che disciplinano i poteri ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato;
- **Visto** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.e i.;

- **Visto** in particolare l'art. 213, comma 3, lett b) d.lgs. 50/2016 in merito al potere di vigilanza dell'Autorità finalizzato a garantire l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici, accertando che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, e il comma 5 in merito alla possibilità per l'Autorità di disporre ispezioni avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato;
- **Visto** l'art. 10 del dl 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la possibilità di inserire negli accordi con le altre amministrazioni pubbliche stipulati per l'attività di supporto per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, meccanismi per la copertura dei costi per la suddetta attività di supporto;
- **Visti** gli artt. 3 e 17 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.241 del 16 ottobre 2018, in attuazione del d.lgs. 50/2016 e s.m.e i.;
- **Viste** le Linee guida per l'attività dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del 6 settembre 2016, volte ad individuare, in particolare, i principi dell'attività ispettiva, i tempi e i modi della programmazione dell'attività, i criteri di svolgimento delle fasi del procedimento ispettivo e la metodologia da utilizzare per la conduzione degli accertamenti;
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (RGPD);
- **Considerata** la dotazione organica dell'Autorità e dell'I.Ge.S.I.Fi.P. e le professionalità ivi presenti;
- **Ritenuto** opportuno consolidare nel presente accordo il proficuo rapporto avviato tra le parti con il Protocollo d'Intesa siglato in data 3 maggio 2019;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### ART. 1

1. Il presente Protocollo d'intesa ha ad oggetto la collaborazione del personale dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (I.Ge.S.I.Fi.P.) per lo

svolgimento di ispezioni volte a verificare la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici.

2. La collaborazione è sviluppata compatibilmente con gli obiettivi individuati nella Direttiva annuale del Ministro dell'economia e delle finanze e recepiti nel programma annuale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica approvato dal Ragioniere Generale dello Stato.

## **ART. 2**

1. Per lo svolgimento della collaborazione di cui all'art. 1 ogni anno viene definito, compatibilmente con il programma annuale previsto dalle Linee Guida per lo svolgimento dell'attività ispettiva dell'I.Ge.S.I.Fi.P. e con le esigenze dell'Autorità, un elenco di ispezioni che, previo accordo tra le parti, può essere integrato e/o variato secondo sopravvenute esigenze di entrambe le parti.
2. Sulla base delle esigenze specifiche previamente valutate e condivise dalle parti, la richiesta di collaborazione può riguardare anche argomenti diversi da quelli previsti dall'art. 1, co.1.
3. Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario verranno comunicate all'ANAC le risorse I.Ge.S.I.Fi.P effettivamente disponibili per la definizione dell'elenco di cui al co.1. ed il cui utilizzo avverrà senza oneri a carico dell'Autorità.
4. Per ottimizzare le risorse umane e strumentali a disposizione, l'individuazione delle ispezioni dovrà avvenire evitando, fatte salve puntuali e specifiche esigenze dell'Autorità, richieste di intervento su enti/organismi ispezionati nell'ultimo biennio dall'I.Ge.S.I.Fi.P e su contratti già oggetto di richieste di pareri e/o chiarimenti dell'Autorità.

## **ART. 3**

1. Sulla base dell'elenco delle ispezioni trasmesso di cui all'art. 2, co.1, il Presidente dell'Autorità formula apposita richiesta di svolgimento dell'attività ispettiva al Ragioniere Generale dello Stato,
2. Il Ragioniere Generale dello Stato designa gli ispettori conferendo l'incarico di svolgere gli accertamenti previsti. Le ispezioni sono condotte, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per lo svolgimento dell'attività ispettiva dell'I.Ge.S.I.Fi.P e degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 30 giugno 2011, n.123 da un nucleo ispettivo composto di norma da due unità I.Ge.S.I.Fi.P.

3. Per le ispezioni di particolare natura, o connotati da aspetti maggiormente tecnici, l'incarico può essere svolto congiuntamente da ispettori dell'Autorità ed ispettori I.Ge.S.I.Fi.P.
4. Previo accordo tra le parti, le ispezioni potranno essere eseguite, in considerazione delle esigenze di sanità pubblica, anche da remoto tramite verifica documentale.
5. Prima dell'avvio di ogni accertamento l'ANAC trasmette ogni utile informazioni a sua disposizione su eventuali criticità.
6. Gli esiti degli accertamenti sono riferiti dagli ispettori direttamente alla Ragioneria Generale dello Stato che provvede a trasmetterli, tempestivamente all'Autorità.
7. L'Autorità assicura una costante e tempestiva informazione sugli sviluppi delle ispezioni, degli esiti delle indicazioni fornite agli organismi ispezionati, e delle segnalazioni effettuate alle Autorità giurisdizionali e amministrative, secondo quanto previsto nelle proprie linee guida concernenti l'attività di ispezione
8. Fermo restando il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in caso di accertamento di fatti penalmente rilevanti, la segnalazione di ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, o di fatti e circostanze di interesse o di competenza di altre Autorità, è effettuata dall'ANAC sulla base dell'esito del suo procedimento eventualmente avviato a seguito della relazione ispettiva e della documentazione trasmessa dalla Ragioneria.

#### **ART. 4**

1. L'Autorità assicura una costante e tempestiva informazione sull'evoluzione della normativa e delle indicazioni di prassi relative all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, anche attraverso appositi percorsi formativi o seminari da svolgere presso le strutture del Ministero dell'economia e finanze.

#### **ART. 5**

1. Il presente Protocollo ha una validità di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle due parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.
2. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
3. Il Protocollo d'Intesa è eseguito con le rispettive risorse umane e strumentali.

## ART. 6

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che dal rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della *privacy*, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Roma,

Ministero Economia e Finanze  
Il Ragioniere Generale dello Stato  
Dott. Biagio Mazzotta

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente l' 11 febbraio 2022